



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- | | | |
|--------|------|--|
| | Alle | Direzioni Regionali e Interregionale dei Vigili del Fuoco |
| | Ai | Comandi dei Vigili dei Fuoco |
| E p.c. | All' | Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento |
| | All' | Ufficio del Capo del Corpo del C.N.VV.F. |
| | Alle | Direzioni Centrali VVF |
| | All' | Ufficio di collegamento del Capo del Corpo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. |

OGGETTO: formazione del personale Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso i distaccamenti volontari – Indirizzi

Il Corpo Nazionale ha una caratteristica particolare rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, quella di essere costituita da due componenti: una rappresentata dal personale permanente legata da un rapporto di lavoro continuativo con l'Amministrazione, l'altra dal personale volontario che storicamente ha avuto la sua maggiore diffusione nelle zone alpine del Paese. I volontari dei Vigili del Fuoco hanno rappresentato una delle risposte con cui le comunità locali si dotarono di un dispositivo di autosoccorso territoriale, inquadrato poi nella struttura nazionale – C.N.VV.F. - peculiare nell'ambito internazionale.

In questi anni il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre di più impegnato a migliorare il proprio dispositivo di soccorso attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature tecniche, il recupero dei ritardi nei passaggi di qualifica, un sistema organizzativo più snello ed efficace.

Questi miglioramenti, diretti soprattutto verso la componente permanente, obbligano ad aumentare l'attenzione allo sviluppo della componente volontaria, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lvo. 97/2017 all'art. 6, co. 1, del D.Lvo. 139/2006. Attenzione che prioritariamente dovrà riguardare la formazione iniziale, la formazione per il rilascio delle patenti di guida, la formazione di nuovi capi squadra, nonché la formazione di funzionari tecnici.

A tal fine si forniscono le seguenti linee di indirizzo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

a) Formazione iniziale dei Vigili del fuoco volontari

Nelle more della definizione del nuovo programma didattico, per la formazione iniziale di cui all'art. 9, co. 1, del D.P.R. 76/2004, i corsi dovranno fare riferimento al programma stabilito con circolare n° 27 MI.SA. (89) 22 18189/15201 del 18 ottobre 1989 e circolare 396/15201 del 6 febbraio 1996, tutt'ora vigenti.

Al fine di consentire l'individuazione delle modalità di svolgimento più rispondenti alle esigenze di flessibilità o organizzative del personale corsista, si forniscono le seguenti indicazioni adottabili per l'effettuazione dei suddetti corsi.

Il programma formativo potrà svolgersi con modalità didattiche differenziate ed in particolare: di auto formazione, di formazione guidata, di formazione con la presenza di istruttore professionale.

1. La prima modalità, di auto formazione, potrà essere utilizzata esclusivamente per l'acquisizione dei contenuti teorici previsti dal programma per un massimo di 20 ore da conteggiare ai fini del raggiungimento delle 120 ore complessive. I contenuti di tale momento formativo sono acquisibili sul sito intranet del dipartimento, nella sezione e-learning relativa alla formazione del personale allievo vigile del fuoco (indirizzo <http://elearning1.dipvfvf.it>) a cui si potrà accedere con le credenziali che saranno rese disponibili dalla Direzione Centrale per la Formazione. I suddetti contenuti si riferiscono ai capitoli: Materiale tecnico e mezzi antincendi e Materiale e presidi antincendi, del programma didattico contenuto nella citata circolare (riconducibili agli argomenti "Chimica e fisica dell'incendio", "D.P.I. – D.Lvo. 81/08" "Sostanze estinguente, estintori e impianti fissi", "Sostanze pericolose", "Attrezzature di soccorso", "Fondamenti di idraulica", "P.O.S. e sicurezza).

2. La seconda modalità, di formazione guidata, è finalizzata ad un primo approccio alla pratica professionale e sarà utilizzata per i contenuti a carattere teorico associati alla pratica da svolgersi, in base alle possibilità di organizzazione del corso, presso le sedi di servizio del C.N.VV.F..

L'obiettivo della formazione guidata è quello di far prendere coscienza dell'organizzazione del sistema di soccorso nelle realtà locali, di far effettuare attività a basso rischio, con l'apprendimento, da osservatore, delle tecniche di impiego delle attrezzature tecniche disponibili in sede e degli automezzi in dotazione. Tale attività formativa dovrà privilegiare, ove possibile, la presenza del personale istruttore professionale ma potrà anche essere svolta da personale permanente o volontario, designato dal Comando, in relazione all'esperienza professionale posseduta.

La formazione guidata potrà essere svolta fino ad un massimo di 20 ore delle 120 complessive di programma formativo e riguarderà i capitoli: Materiale tecnico e mezzi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

antincendi, Materiale e presidi antincendi, Tipologie d'intervento - Caratteristiche degli interventi di soccorso tecnico urgente del citato programma didattico.

3. La formazione professionale, infine, è quella finalizzata all'acquisizione delle tecniche operative di impiego delle attrezzature professionali del C.N.VV.F. e dovrà svolgersi a cura del personale formatore professionale abilitato.

La formazione professionale dovrà essere svolta per almeno 80 ore, a completamento delle 120 ore complessive del programma formativo, e dovrà comprendere necessariamente: Addestramento professionale e manovre d'incendio presso il castello di manovra e Tipologie d'intervento - Caratteristiche degli interventi di soccorso tecnico urgente (incendi, dissesti statici, salvataggi di persone, recuperi, interventi che prevedono la presenza ed individuazione di sostanze pericolose e cenni di pronto soccorso).

Al termine del corso sarà effettuata una verifica teorico-pratica dell'apprendimento da parte di una commissione di tre membri nominata dal direttore regionale. Per l'ammissione alla prova pratica è necessario il superamento della prova teorica, con il conseguimento di una votazione almeno pari a 60/100. La prova teorica consisterà in un test scritto di 30 domande a risposta multipla, di cui una esatta su tre possibili da svolgersi in un tempo massimo di 45 minuti. La prova pratica consisterà nel corretto utilizzo delle attrezzature tecniche in dotazione nonché prove al "castello di manovra".

Qualora la verifica non venisse superata è facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso ma nel frattempo non potrà essere impiegato in attività di istituto. La non ammissione alla prova pratica comporta il non superamento del corso.

Appare opportuno inoltre richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 76/2004 che trova applicazione per il solo corso di formazione iniziale la cui partecipazione non dà diritto al richiamo in servizio.

Le attività didattiche di istruzione professionale, ovvero di docenza, condotte da personale vigifuoco permanente, godono dell'incentivazione stabilita per l'attività formativa del personale AA.VV.F.. A tal fine dovrà essere formulata specifica richiesta di autorizzazione alla Direzione Centrale per la Formazione corredata dal relativo modello di previsione, degli oneri incentivanti sul capitolo 1801/4 e 1801/6.

b) Rilascio di patenti V.F. di guida terrestre

Il rilascio delle patenti V.F. di guida terrestre, sia per il personale permanente sia per il personale volontario, è disciplinato dalla circolare n. 3 del 01.06.2010 "Testo unico delle norme interne che disciplinano le Patenti terrestri VF".





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allo scopo di garantire l'operatività dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari è necessario migliorare le procedure per il rilascio delle patenti di guida. A tal fine, si provvederà con richiami mirati, per consentire la partecipazione ai corsi di formazione, che si svolgeranno secondo quanto previsto dal sopracitato testo unico.

In particolare saranno attivati i corsi speciali per:

- il rilascio della Patente VF CARDV TERRESTRE di 2^a Categoria per conversione della Patente di guida Civile C o D (p.to 4.2.2 del T.U.);
- il rilascio della Patente VF CARDV TERRESTRE di 3^a Categoria per conversione della Patente di guida Civile di categoria D (congiuntamente alla C, solo se la D è stata conseguita dopo il 01/10/2004) (p.to 4.2.3 del T.U.).

Appare opportuno richiamare l'attenzione dei Comandi sulla frequenza dei corsi di formazione macchina e specifiche estensioni nel caso di patenti di guida per mezzi speciali.

c) Formazione del personale Funzionario Tecnico Antincendi Volontario

Si provvederà prioritariamente al completamento dei corsi di formazione di cui è stata già effettuata la prima parte formativa, previsti dall'art. 9 del D.P.R. 76/2004, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento in corso di emanazione.

d) Promozione e Formazione alla qualifica di Capo Squadra Volontario

Allo scopo di consentire la piena operatività dei distaccamenti volontari è in corso di emanazione un bando per la selezione di capi squadra volontari che tenga conto delle reali esigenze locali. Il numero di C.S. volontari per sede sarà determinato in base al numero dei posti che non sono stati coperti con il bando di cui al D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 della Direzione Centrale per gli Affari Generali nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 76/2004; l'espletamento del corso di formazione, avverrà secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 76/2004.

Al fine di provvedere a quanto sopra indicato i signori Direttori regionali avranno cura di far pervenire entro trenta giorni dalla data della presente:

- numero del personale vigile del fuoco volontario attualmente iscritto negli elenchi dei Comandi della Regione, che presta servizio, alla data della presente, presso i distaccamenti volontari;
- necessità numerica di personale con abilitazione alla guida di mezzi V.F., differenziata per patenti V.F. di 2^a e 3^a categoria, ed eventuale numero di personale da formare per ciascuna delle due abilitazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- numero di Capi Squadra volontari in servizio, alla data della presente, presso ciascun distaccamento volontario del Corpo Nazionale

Le limitate risorse a disposizione devono vedere un impegno comune a ricercare accordi con le Regioni e gli Enti locali che portino ad un contributo alle necessità dei distaccamenti volontari attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

I signori Direttori regionali ed i signori Comandanti vorranno prestare la massima attenzione alle direttive contenute nella presente circolare allo scopo della sempre migliore attività di soccorso che il C.N.VV.F. dovrà assicurare alla collettività nazionale.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)